



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1) Dott. Maria G. Di Marco | - Presidente |
| 2) Dott. Gianfranco Pignataro | - Consigliere |
| 3) Dott. Claudio Antonelli | - Consigliere rel. |
- Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.865/2017 R.G.L. promossa in grado di appello
d a

AIUTO Giuliano, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Abbagnato, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Palermo, nella via Terrasanta n.7.

- APPELLANTE -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianfranco Raia e Gino Madonia, elettivamente domiciliato in Palermo, nella via Laurana, n.59.

-APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE-

Oggetto: malattia professionale.

All'udienza del 13 dicembre 2018 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.

In Fatto

Con ricorso depositato il 04 settembre 2017 Aiuto Giuliano proponeva appello avverso la sentenza n.207 del 13 marzo 2017 con il quale il Tribunale di Termini Imerese G.L., nel contraddittorio con l'INPS, aveva rigettato la sua domanda diretta al riconoscimento del beneficio previdenziale ex art.13, comma 8, L.257/1992, per esposizione ultradecennale all'amianto in ragione dell'attività lavorativa svolta, quale "personale viaggiante – conduttore WL nelle vetture letto modello MU e T2S", nel periodo compreso tra il 20.05.1985 ed il 10.12.2011.

Si doleva l'istante della mancata ammissione delle prove testimoniali articolate in ricorso, erroneamente ritenute irrilevanti dal primo giudice, e della sofferta condanna al pagamento delle spese di lite.

Resisteva in giudizio, con memoria del 20 settembre 2017, l'Inps variamente contestando la fondatezza degli avversi assunti e chiedendo, nelle forme dell'appello incidentale, la riforma della sentenza oggetto di gravame, nella parte in cui erano state disattese le eccezioni preliminari di carenza della propedeutica domanda amministrativa, di mancanza del ricorso amministrativo e di assenza dell'interesse ad agire.



La causa, all'udienza del 13 dicembre 2018, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa mediante lettura del dispositivo steso in calce alla presente.

Motivi della decisione

Ragioni di ordine sistematico inducono ad esaminare in via preliminare l'eccezione, formulata dall'Istituto nell'appello incidentale, relativa alla mancanza della propedeutica domanda amministrativa inviata dal lavoratore all'Inps al fine di ottenere il riconoscimento del domandato beneficio previdenziale.

In proposito la Corte di Cassazione con alcune pronunce di analogo contenuto (Cass. civ., sez. VI, 21/07/2014, n. 16592; Cass. civ., sez. VI, 29/04/2014, n. 9378; Cass. civ. sez. VI, 04/04/2014, n.7924), ha definitivamente chiarito che la domanda giudiziale di riconoscimento dei benefici pensionistici legati a malattie professionali cagionate dall'esposizione all'amianto, deve essere preceduta - a pena di improponibilità - da quella amministrativa rivolta all'INPS, quale Ente competente ad erogare la prestazione pensionistica.

Per la Suprema Corte:

- è necessario che l'assicurato porti a conoscenza dell'Istituto "fatti" la cui esistenza era conosciuta solo all'interessato (esposizione ultradecennale all'amianto, attraverso una descrizione delle modalità spazio/temporali dell'impegno lavorativo);
- l'unica modalità di comunicazione di tali circostanze fattuali, unitamente alla sussistenza degli ulteriori requisiti per beneficiare della prestazione integrativa, è rappresentata, nell'attuale panorama normativo, da un'apposita domanda amministrativa corredata da idonea documentazione certificativa e/o probatoria;
- è proprio alla data di presentazione di tale domanda (necessaria già nel regime precedente l'entrata in vigore del D.L. n.269/2003, che all'art. 47 ne ha espressamente sanzionato la mancata presentazione entro l'ivi previsto termine con la decadenza dal diritto al beneficio de quo) che deve aversi riguardo ai fini della verifica della tempestività dell'azione giudiziaria.

Si ricorda, altresì, che, ai sensi del secondo comma dell'art.47 del dPR 639/1970: *"Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione"*.

E', dunque, ricavabile dal sistema un generale onere per gli interessati di proporre all'Istituto gestore dell'assicurazione pensionistica la domanda di riconoscimento del beneficio per l'esposizione all'amianto, cosicché dal carattere sostanzialmente costitutivo del procedimento amministrativo e della conseguente (seppur eventuale) azione in giudizio, discende l'operatività della decadenza (Cass. 15008/2005; Cass. 9040/2012).

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in merito alla portata precettiva della suddetta disposizione, ha, inoltre, negli ultimi anni costantemente affermato (Cass. n.12685/2008, n.3605/2012, n.7138/2011, 4695/2012, 12052/2011) il principio per il quale la decadenza in parola trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione (come l'odierno appellante all'epoca di presentazione del ricorso di prime cure), così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale, all'evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.

Si ricorda, infine, che: "In tema di prestazioni previdenziali, la decadenza dall'esercizio dell'azione giudiziaria, prevista dall'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge 14 novembre 1992, n. 438, è un istituto di ordine pubblico dettato a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato"(Cass. civ., sez. lav., 19/03/2014, n. 6331;



ma in senso analogo Cass.civ. sez. lav. 06 maggio 2014 n. 9638 sez. lav. ; Cass. civ., sez. lav., 9 settembre 2011 n. 18528; Cass. civ., sez. lav., 1 dicembre 1998 n. 12141).

Tanto premesso Aiuto Giuliano deve ritenersi decaduto dalla possibilità di proporre l'odierna domanda giudiziale non avendo egli fornito adeguata prova in ordine all'invio all'Inps della propedeutica domanda amministrativa.

Invero l'Aiuto ha prodotto (in allegato al fascicolo di prime cure) copia di un'istanza, diretta al riconoscimento del beneficio previdenziale in parola, inviata all'Istituto resistente il 31.05.2015, a mezzo raccomandata A.R.

L'Inps ha, tuttavia, ripetutamente evidenziato l'irritualità e contrarietà a legge di tale modalità di trasmissione, sul presupposto che, per effetto del combinato disposto dell'art.38, comma 5°, del D.L. n.789/2010 (convertito con modificazioni nella L. n.122/2010) e della Determinazione Presidenziale Inps n.277/2011, "l'inoltro telematico delle domande di prestazioni Inps è stato stabilito come esclusivo".

Assunto difensivo quest'ultimo pienamente condivisibile alla luce del dettato dell'art.38, comma 5°, cit: *"Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Agenzie Fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata ..."*.

Provvedimento organizzativo adottato dall'Inps con determina presidenziale n.277/2011, nella quale è testualmente previsto *"l'utilizzo esclusivo del canale telematico dal 1° aprile 2012 per la presentazione di tutte le istanze e le richieste di servizio da indirizzare all'INPS"*, nel rispetto di una fase transitoria, durante la quale la presentazione della domanda tramite canale telematizzato coesisteva con tradizionale modalità cartacea, definitivamente conclusasi il 31 luglio 2013 e, dunque, in data evidentemente precedente all'invio, a mezzo raccomandata A.R., dell'istanza de qua da parte dell'Aiuto.

L'accoglimento del predetto motivo di appello incidentale assorbe l'esame delle ulteriori doglianze prospettate da entrambi i contendenti.

Per quanto suesposto l'impugnata sentenza, sia pure all'esito di un percorso motivazionale parzialmente difforme, può trovare integrale conferma.

Le spese di lite, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.207/2017 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Termini Imerese.

Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese di lite, che liquida in €1.800,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, come per legge.

Così deciso in Palermo il 13 dicembre 2018

Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli

Il Presidente
Maria G. Di Marco

